



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **57** del **14/07/2021**

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO
2021-2023-ANNUALITA' 2021-AGGIORNAMENTO**

Il giorno **14 luglio 2021** alle ore **13:00** nel Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Franca FILIPPINI	Sindaco	presente
Flavia CALZÀ	Vicesindaco	presente
Giancarlo BENAGLIA	Assessore	presente
Silvia BENAGLIA	Assessore	presente
Stefano BUGANÈ	Assessore	presente
Marco ZUFFI	Assessore	presente

Il Vicesegretario, **LUCA LENZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **FRANCA FILIPPINI**, assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'attuale situazione normativa, della quale per comprendere i limiti e le modalità seguite, si riportano di seguito le varie disposizioni di legge vigenti in materia, in primo luogo si richiama l'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 che stabilisce il principio secondo cui gli Enti, compatibilmente con le risorse disponibili sono tenuti alla programmazione triennale del personale, ora piano dei fabbisogni di personale ai sensi del D.Lgs.75/2017;

Considerato che negli anni si sono susseguite disposizioni di legge che imponevano agli enti di programmare le assunzioni rispettando il principio della riduzione costante della spesa;

Richiamati a tale proposito:

- Art. 19, comma 8 L. n. 448/2001;
- Art. 3, comma 69 L. n. 350/2003;
- Art. 1, comma 198 L. n. 266/2005;
- Art. 1, comma 120 L. n. 244/2007;
- D.L.78/2010 convertito nella L. 122/2010;
- Art. 1 comma 118 L. 13.12.2010 n.220;
- Art. 20 comma 9 L.15.07.2011 n. 111;
- Art. 4 comma 10 L. 26.01.2012 n. 44;
- D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014;
- Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 art.1 commi da 219 a 236 ed altri;
- D.L. 113/2016 art.16 convertito in legge 7 agosto 2016 n. 160 che ha abrogato l'art.1 comma 557 della legge 296/2006;
- Legge di conversione n. 26 del 28 marzo 2019 del D.L. 4/2019;

Visti:

- la legge di bilancio per il 2017 n. 232 del 11 dicembre 2016;
- il D.L. 50/2017 convertito con modifiche in legge 96 del 21 giugno 2017 che ha specificatamente incrementato dal 25% al 75% la percentuale di sostituzione del turnover;
- il D.Lgs.75 del 25 maggio 2017 "Modifiche ed integrazioni del D.Lgs.165/2001 ai sensi degli articoli 16 comma 1 lettera a) e 2 lettere b) c) d) ed e) e 17 comma 1 lettere a) c) e) f) g) h) m) n) o) r) s) e z) della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" all'interno del quale sono state dettagliatamente previste nuove modalità per la stabilizzazione del personale selezionato con procedura ad evidenza pubblica ed in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni anche non continuativi negli ultimi otto;
- la legge di bilancio per il 2018 n. 205/2017 approvata dal Parlamento che ha portato al 100% la percentuale della spesa rispetto alle cessazioni;

Considerati i numerosi vincoli succedutisi e stratificatisi posti dalla normativa vigente qui dettagliatamente riportati ed a suo tempo attualizzati con nota 37870 del luglio 2016 da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica:

- Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014: gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, che per il Comune di Pianoro è

pari ad € 3.290.579,10 valore ed importo previsionale 2021 rispettato nella proposta ivi contenuta pari ad euro 3.206.982,78 ;

Considerato altresì che il D.Lgs.75/2017 prevedeva espressamente un piano di fabbisogni triennale 2018-2020 da adottarsi entro 60 giorni dall'emanazione di eventuali linee guida del dipartimento Funzione Pubblica;

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale n.173/2018 del 27.07.2018 è stato pubblicato il decreto del dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2018 con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, specificando tra le altre cose che per chi non adotta il piano le norme prevedono il blocco delle assunzioni (art.6 comma 6 D.lgs.165/2001) fatto salvo il fabbisogno di personale già adottato dall'ente; lo stesso divieto di assunzione di nuovo personale è anche applicato per le altre fattispecie definite dal decreto: mancata trasmissione dei piani entro 30 giorni dalla loro adozione (art.6-ter comma 5 D.Lgs.165/2001), in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari ed in presenza di una non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la procedura delle assunzioni;

Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL triennio 2016-2018;

Viste le delibere di Giunta comunale:

- n.103 del 24.10.2018 con la quale l'organo di governo ha licenziato il piano assunzioni triennale 2019-2020, recepita e contenuta nella nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 23.01.2019;

- n.74 del 18.09.2019 che recepisce integralmente il piano del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni per il triennio 2019-2021;

- n.108 del 18.12.2019 con la quale l'organo di governo ha approvato il PTFP piano triennale fabbisogni personale 2020 – 2022 sulla base del fatto che l'ammontare complessivo aggiornato utilizzabile per assunzioni nel corso del 2020 era dato dalla somma dei residui dell'ultimo quinquennio pari ad euro 34.459,92 e dalla capacità assunzionale 2020 pari ad euro 132.228,33, fermo restando che in caso di ulteriori cessazioni si sarebbe potuto procedere ad effettuare ulteriore aggiornamento;

Considerato altresì che alla data del 18.12.2019 erano già pervenute dimissioni da parte di dipendenti per collocamento a riposo con decorrenza 2020 quantificato in termini di capacità assunzionale pari ad euro 66.671,93, utilizzati in corso d'anno per € 36.026,00 per retribuzione di posizione e di risultato con pari decurtazione delle capacità assunzionali ai sensi dell'art. 11bis del D.L.135/2018 e che nel corso del primo semestre 2020 tale trend si è ulteriormente intensificato alla luce di ulteriori e numerose comunicazioni di dimissioni volontarie nonché di licenziamenti e/o trasferimenti pervenute al servizio personale, piuttosto che spostamenti di singole maestranze in altre amministrazioni pubbliche;

- n.109 del 30.12.2020 con la quale si è proceduto all'aggiornamento in riduzione del piano triennale del fabbisogno 2020-2022 annualità 2020 causa emergenza COVID-19;

Vista la delibera di giunta comunale n.14 del 05.03.2021 di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2021 – 2023 – annualità 2021

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 17.03.2021 nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2021-2023 comprensiva del PTFP soprarichiamato, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 17.023.2021 di approvazione di bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati corredata del parere del Collegio dei Revisori dei conti;

Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno del 17 marzo 2020 con cui:

- si è disposta l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020 e fissate le definizioni di entrate correnti e di spesa di personale;
- si sono individuati, con la Tabella 1, i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, specificando che i comuni che si collocano al di sotto di tale valore soglia, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla detta Tabella 1;
- si è previsto, dal 2020 al 2024, un quinquennio di progressiva gradualità di incremento della spesa di personale registrata nel 2018, secondo le percentuali indicate nella Tabella 2, per i Comuni che si collocano sotto il valore soglia indicato nella Tabella 1. Si aggiunge che nello stesso arco temporale 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue (*turn over*) dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1;
- si è introdotta la Tabella 3 recante i valori soglia "superiori", per fascia demografica, disponendo che i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore a tale valore soglia debbono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'art 6 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- si è disposto che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall'applicazione del DM 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di contenimento della spesa previsto dall'art. 1, commi 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Preso atto della ulteriore e successiva circolare esplicativa n. 1374 del 08.06.2020, emanata dal Ministro per Pubblica Amministrazione dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dell'Interno, con la quale:

- sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione ed eventualmente assestato;
- sono state individuate le tre fattispecie che possono ricorrere nell'applicazione della nuova normativa, ossia Comuni che, per ciascuna classe demografica, si collocano al di sotto del valore soglia più basso (Tabella 1) ovvero al di sopra del valore soglia più alto (Tabella 3) ovvero tra i due valori soglia;
- sono stati chiariti gli effetti della nuova disciplina sulla mobilità tra Enti.

Tenuto conto che in attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, in materia di calcolo della capacità assunzionale del Comune, occorre altresì considerare le spese di personale sostenute dall'Unione di appartenenza.

Richiamata l'istruttoria congiunta predisposta dalla Responsabile del Personale e dalla Responsabile finanziaria del Comune di Pianoro con la quale si era proceduto, stante i nuovi e recenti presupposti normativi soprarichiamati, ed alla luce degli ultimi documenti contabili approvati (allora rendiconto entrata e spesa 2019) a definire la capacità di spesa per assunzioni 2021 del Comune di Pianoro riscontrando che lo stesso registrava un rapporto spesa di personale 2019 sulle entrate correnti (media 2017-2019) come da ultimo rendiconto approvato pari al 24,85% ed una nuova capacità finanziaria di spesa potenziale massima pari ad euro 634.316,84 ed una potenziale capacità finanziaria di spesa massima disponibile effettiva di euro 335.325,74 che per effetto dell'applicazione della tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020, per il triennio 2021-2023, la prima

annualità 2021 registra una capacità finanziaria di spesa per assunzioni a tempo indeterminato massima pari ad euro 335.325,74 salvo ulteriori modifiche ed integrazioni

Tenuto conto che con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30.04.2021 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2020 ed occorre pertanto aggiornare la capacità di spesa per assunzioni 2021 del personale del Comune di Pianoro;

Considerato altresì che per le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, va ancora , tenuto presente della norma contenuta nell'art. 9, comma 28 della L. 122/2010 secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 che per il Comune di Pianoro ammonta ad € 185.524,00, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, non è più applicabile agli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al 1° principio sopraccitato e tenendo conto che parte della giurisprudenza ritiene comunque insormontabile il vincolo del rispetto della spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta nel 2009;

Considerato che a seguito di stabilizzazione di personale si è utilizzata la riduzione del limite per le assunzioni a tempo determinato, rideterminando la spesa sostenuta nel 2009 pari ad € 185.524,00 quale limite in essere, oggi rideterminato al netto delle stabilizzazioni in € 157.240,00 da considerarsi pertanto come nuovo limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato del Comune di Pianoro;

Rilevato che per l'anno 2021, per tale specifico tema, si prevede di mantenere una spesa non superiore al limite consentito, anche in considerazione del fatto che alla data attuale nessuna spesa per interinali è stata effettuata;

Tenuto presente che la legge di stabilità 2012 è intervenuta modificando l'istituto delle eccedenze di personale ex art. 33 D.Lgs. n.165/01 e, pertanto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilevare situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, osservandone le specifiche procedure ed osservandone la costante e puntuale verifica con riferimento alle diverse esigenze istituzionali e funzionali;

Vista la ricognizione effettuata dai Responsabili di Area per ciascuna struttura dell'organizzazione sulle eventuali situazioni di eccedenze di personale in relazione alle rispettive esigenze funzionali, effettuata nel mese di dicembre 2020, da cui si evince che non sono emerse situazioni di eccedenza di organico, al contrario sono aumentate le dipartite di diverse maestranze all'interno di numerose unità di base;

Visto altresì l'ulteriore ed aggiornata analisi interna effettuata sulle maestranze comunali, che nel primo semestre 2021 hanno lasciato e lasceranno il lavoro per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per dimissioni, che pone in evidenza un numero oggettivo di fuoriuscite, volendo e dovendo programmare ed aggiornare tale fuoriuscite da un lato ed il mantenimento quanti/qualitativo delle maestranze per poter continuare ad erogare servizi dall'altro ma soprattutto le nuove ed aggiornate esigenze concordate ed avanzate dai responsabili apicali, ai sensi dell'art.16 comma 1 del D.lgs.165/2001 sul piano triennale di fabbisogno del personale 2021-2023 così come emerso dai vari incontri tra gli stessi, alla luce dei movimenti soprarichiamati, dei numeri fuoriusciti ed aggiornati a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020, nonché della procedura concorsuale ormai conclusasi da istruttore amministrativo categoria C espletata dalla struttura comunale

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30.04.2021 di esame ed approvazione del rendiconto per l'esercizio 2020;

Ritenuto di dovere aggiornare alla luce degli ultimi documenti contabili approvati (rendiconto entrata e spesa 2020) i conteggi relativi alla definizione della capacità di spesa per assunzioni 2021 del Comune di Pianoro, riscontrando che con tale aggiornamento lo stesso registra un

rapporto di spesa di personale 2020 sulle entrate correnti (media 2018-2020) pari al 23% ed una capacità finanziaria di spesa potenziale massima pari ad € 634.316,84 ed una potenziale capacità finanziaria di spesa massima disponibile effettiva di € 625.449,71 che per effetto dell'applicazione della tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020, per il triennio 2021-2023, la prima annualità registra capacità finanziaria di spesa per assunzioni a tempo indeterminato massima pari ad € 625.449,71;

Visto il PTFP allegato "A" alla deliberazione n.14 del 05.03.2021, parte integrante e sostanziale di tale atto, con cui si è provveduto a redigere il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021-2023, nel rispetto dei vecchi e nuovi limiti e vincoli di spesa previsti e tutti sopra richiamati;

Ritenuto che con l'approvazione del rendiconto 2020 l'aggiornamento dei calcoli della capacità di spesa per assunzioni per l'anno 2021, come da allegato 1) è migliorativa rispetto al calcolo effettuato con le risultanze del rendiconto 2019;

Constatato e ritenuto di potere confermare il PTFP 2021-2023 precedentemente deliberato, allegato "A" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Precisato che le risorse per finanziare il presente piano sono già previste negli stanziamenti del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 approvato con delibera di consiglio n.12 del 17.03.2021;

Dato altresì atto che il piano dei fabbisogni di personale 2021-2023 è improntato al rispetto del principio di contenimento della spesa di cui alla normativa sopra richiamata ed al rispetto del nuovo pareggio di bilancio finanziario per gli anni di riferimento e che sarà realizzato compatibilmente con i vincoli derivanti dal quadro normativo in materia di personale complessiva, quindi anche comprensiva della spesa di personale inerente il fondo accessorio, di cui necessariamente la spesa totale deve tener conto;

Visti altresì i quattro limiti nella gestione del personale ancora sussistenti e più specificatamente:

- l'art.1 comma 557 e 562 della Legge 296/2006 – contenimento spese di personale in valore assoluto
- l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 – contenimento spese per il lavoro flessibile
- l'art.3 del D.L. 9/2014 – su capacità assunzionali
- art.23 comma 2 del D.Lgs.75/2017 – inerente il limite al trattamento accessorio;

Viste altresì le vigenti graduatorie di cui una appena approvata dal Comune di Pianoro da istruttore amministrativo categoria C nonché quella per geometra anch'essa categoria C, che possono essere scorse in funzione delle sostituzioni da turnover avvenute a seguito di recenti avvicendamenti aziendali;

Preso atto che il contenuto della suddetta delibera non modificando il PTFP 2021-2023, già deliberato, non prevede al momento ulteriori assunzioni e di conseguenza ulteriori stanziamenti nel Bilancio dell'ente, nonostante la possibilità data dall'incremento di capacità di spesa per assunzioni in virtù del rendiconto 2020, la cui nuova programmazione sarà prossimamente presentata ed oggetto di ulteriore deliberazione giuntale a seguito di aggiornato confronto tra gli apicali dell'Ente nonché istruttoria asseverativa o meno da parte del Collegio dei Revisori;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area IV Personale e dal Responsabile dell'Area III Finanziaria;

Con voti favorevoli, unanimi palesi

DELIBERA

- 1) di confermare, alla luce del rendiconto 2020 approvato dal consiglio comunale con delibera n.23 del 30.04.2021, il PTFP - Piano triennale di fabbisogno di personale come sopra evidenziato - per il triennio 2021 – 2023 ed annualità 2021 come da allegato “A”, redatto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 91 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e dagli art. 6 e 6-ter del D.Lgs.165/2001 come novellati dall'articolo 4 del D.Lgs.75/2017 ed alla luce del recente D.M. 17 marzo 2020 nonché corredato dalla dotazione organica aggiornata, allegato “B” dando altresì atto che lo stesso è compatibile con i vincoli posti dal quadro normativo sopra delineato in materia di personale e dal calcolo della capacità finanziaria di spesa per assunzioni aggiornata in base alle nuove normative (allegato 1);
- 2) di dare atto che la derivante spesa trova accoglimento nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2021 – 2023 approvato con delibera di consiglio comunale n.12 del 17.03.2021;
- 3) di dare atto che il piano triennale del fabbisogno del personale oggetto del presente atto, rispetta l'equilibrio pluriennale di bilancio sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore al valore soglia definito dal Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 “Misure per la definizione della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato dei comuni” e che con tale specifico atto si provveduto alla conferma del PTFP 2021-2023 annualità 2021 e alla aggiornata capacità finanziaria per assunzioni derivante dall'approvazione dei dati contabili del rendiconto 2021;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento per sola conoscenza al Collegio dei Revisori, alle OO.SS ed alla RSU aziendale in quanto nessuna spesa ulteriore rispetto a quelle di già autorizzate viene incrementata con il presente provvedimento;
- 5) la comunicazione a cura dell'Area IV personale del presente provvedimento al SICO va effettuata entro 30 giorni dall'adozione così come previsto dal D.P.C.M. 8 maggio 2018;
- 6) la pubblicazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 33/2013 contenente la rappresentazione della dotazione organica e la specificazione del costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è effettuata a cura dell'Area IV Personale nella sezione Trasparenza del sito istituzionale del Comune di Pianoro.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO A

Assunzioni 2021-2023

PTFP 2021-2023

TEMPO INDETERMINATO

-	N°1 Geometra	cat.C1
-	N°7 Istruttore amm.vo	cat.C1
-	N°3 Agente P.L.	cat.C1
-	N°1 Architetto/Ingegnere	cat.D1
-	N°2 Istruttore Dir.vo	cat.D1

TEMPO DETERMINATO

-	N°1 somministrazione di lavoro	cat. C1
-	N°1 Dirigente	ex art.110 c.2 extra D.O.
-	N°1 Art.90	cat. C1
-	N°1 Assistente Infanzia PT32 ore	cat. C1

PAFP 2021

-	N°1 Geometra	cat.C1
-	N°5 Istruttore amm.vo	cat.C1
-	N°2 Agente P.L.	cat.C1
-	N°1 Architetto/Ingegnere	cat.D1
-	N°1 Istruttore Dir.vo	cat.D1

TEMPO DETERMINATO

-	N°1 somministrazione di lavoro	cat. C1
-	N°1 Dirigente	ex art.110 c.2 extra D.O.
-	N°1 Art.90	cat. C1
-	N°1 Assistente infanzia PT32 ore	cat. C1

Le disponibilità dei posti in organico da ricoprire saranno rese pubbliche, e sarà data priorità per le assunzioni attraverso il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni in riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO B



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Dotazione Organica (aggiornata al Piano Assunzioni 2021-2023)

Categoria	Previsti in Dotazione Organica		Coperti		Vacanti		STIPENDIO TABELLARE	COSTO ANNUO
	Full Time	Part Time	Full Time	Part Time	Full Time	Part Time		
D	19	0	16	0	3	0	1844,62	455.621,14
C	55	0	44	0	11	0	1695,34	1.212.168,10
B3	12	0	12	0	0	0	1588,65	247.829,40
B	4	0	4	0	0	0	1502,84	78.147,68
A	0	0	0	0	0	0	1421,75	-
Totale	90	0	76	0	14	0		1.993.766,32

05/03/2021

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	PIANORO
POPOLAZIONE	
FASCIA	F
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,00%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,00%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020		3.594.050,18	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	16.247.175,05	16.327.717,39	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	16.206.909,23		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	16.529.067,88		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2020		699.940,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		23,00%	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2020	3.594.050,18	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	4.219.499,89	
INCREMENTO MASSIMO	625.449,71	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	3.964.480,25	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2020	16,00%	
INCREMENTO ANNUO	634.316,84	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021	634.316,84	

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	4.219.499,89	DEVE ESSERE < O = A 0
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	4.219.499,89	
DIFFERENZA	-	

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità di spesa per assunzioni consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2021-2023-ANNUALITA' 2021-AGGIORNAMENTO**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 61 DEL 13/07/2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 14/07/2021	IL RESPONSABILE DELL'AREA IV PERSONALE Paola Attolini

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 14/07/2021	IL DIRIGENTE Luca Lenzi



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Franca Filippini

Il Vicesegretario
Luca Lenzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).